

Savigliano, 26/07/2022

Prot. n. 15/2022

BUONI CARBURANTE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina), all'art. 2, ha previsto la possibilità, per i soli datori di lavoro privati e solo per l'anno 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni carburante esenti da imposizione contributiva e fiscale per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore.

NATURA DEI BUONI CARBURANTE

Si tratta di documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, che consentono l'acquisto di carburante per l'autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici.

CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Il buono carburante è:

- erogabile anche *ad personam*, a discrezione dell'azienda;
- esente da contributi previdenziali e ritenute fiscali, se non supera il valore massimo di 200 euro a persona (il superamento di tale soglia comporta la tassazione dell'intero valore del buono carburante e non solo della quota eccedente);
- erogabile entro il 12 gennaio 2023, fermo restando che il buono può essere utilizzato dal lavoratore anche successivamente;
- interamente deducibile dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.

COORDINAMENTO CON LE RETRIBUZIONI IN NATURA ORDINARIE

Il buono carburante è considerato in aggiunta al tetto massimo delle retribuzioni in natura già previste dall'art. 51, comma 3 TUIR. Pertanto, per l'anno 2022 il datore di lavoro può erogare:

- ❖ retribuzioni in natura, anche sotto forma di buoni di qualsiasi tipo, fino ad un massimo di 258,23 euro a lavoratore;
- ❖ buoni carburante, fino ad un massimo di 200 euro a lavoratore.